



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 24.11.2022

Info/161/ALBO GESTORI: sintesi novità su dispensa verifica L.R. e requisiti RT

**ALBO GESTORI/DISPENSA VERIFICHE PER RAPPRESENTANTE LEGALE
E DISCIPLINA GENERALE SUI REQUISITI RT .
ANCORA UNA SINTESI CHE NE EVIDENZIA I CONTENUTI**

Per le perplessità espresse dagli operatori riguardo ai due provvedimenti dell'Albo Gestori emanati in questi giorni, e dei quali cui ne abbiamo dato informativa ieri, si ritiene necessaria fornire una nota sintetica di chiarimento che evidenzia cosa cambia per la dispensa delle verifiche del Legale Rappresentante e per i requisiti per dell' RT.

Nella **Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022** sono state in parte ridefiniti i requisiti per la dispensa delle verifiche d'idoneità del **legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico**, che poi è stato meglio chiarito e ribadito nella successiva nella successiva **Circolare n. 9 del 21 novembre 2022** nel senso che:

- per la sostituzione del comma 5 dell'art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 ora è stabilito che la **dispensa dalla verifica può essere riconosciuta al “legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione”; (ora rispetto al passato non sono ammessi periodi di sospensione dall'incarico di RT uguali o inferiore al 20%)**
- l'aggiunta del comma 5-bis dell'art. 2 per stabilire che “**il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l'impresa da lui rappresentata**. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico” la cui prosecuzione è “subordinata al superamento della verifica di aggiornamento entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale”;
- l'aggiunta del comma 5-ter dell'art. 2 che introduce i modelli con i quali il legale rappresentante può presentare richiesta di dispensa dalle verifiche, indicando, con dichiarazione di atto notorio, i periodi e in quale impresa ha svolto il ruolo di RT a dimostrazione dei venti anni di esperienza maturata, il relativo provvedimento rilasciato dall'Albo e il modello con il quale la Sezione regionale/provinciale

dell'Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità ovvero il provvedimento di diniego.

Inoltre la Deliberazione in oggetto specifica anche le modalità di acquisizione dell'idoneità di responsabile tecnico di cui alla Deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 "*Criteria e modalità di svolgimento delle verifiche*" mediante:

- la sostituzione della lett. a) al comma 5 dell'art. 2 per precisare che "a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente";
- l'aggiunta al comma 5 dell'art. 2 di una successiva lettera c) che stabilisce che "La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità".

Nella successiva **Circolare n. 9 del 21 novembre 2022**, che l'Albo ha fatto seguire per fornire i chiarimenti sul contenuto della Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 si specifica su:

- dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico, secondo le novità introdotte dalla deliberazione in oggetto (v. sopra), e per indicare inoltre le modalità di invio della domanda di dispensa e indicare le modalità di comunicazione della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche;
- requisiti del responsabile tecnico per precisare che "il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5";
- affiancamento al responsabile tecnico (art. 1, c. 2, lett. d) della Deliberazione n. 6/2017) per:
 - disciplinare le modalità di computo e validità dell'esperienza maturata mediante affiancamento;
 - disciplinare i casi di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento;
 - regolamentare la dimostrazione del possesso dei requisiti di esperienza richiesti, con particolare riferimento a quelli previsti per l'iscrizione nelle categorie 9 e 10;
- verifiche d'idoneità del responsabile tecnico per chiarire che il responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n.6/2017 (che disciplina il periodo transitorio) "*è dispensato dall'obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l'attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d'iscrizione;*
- **disposizioni transitorie** per chiarire che **i responsabili tecnici nel periodo transitorio che**, così come modificato dalla Deliberazione n. 9/2021 **termina il 16 ottobre 2023**, , conservano l'idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 a prescindere dalle variazioni che intervengono

nell'iscrizione dell'impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell'incarico;

- infine si precisa che possono ricoprire il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4), se alla data dell'entrata in vigore della delibera n. 6/2017 ricoprono lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

Per una lettura integrata si rimanda in allegato i due provvedimenti dell'Albo Gestori.

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org